



Istituto Comprensivo card. M. Barbarigo



***STATUTO
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Via Trevignano Romano, 12
00135 - Roma
Anno Scolastico 2013/2014***



Statuto

del Consiglio d'Istituto

Premessa

L'Istituto Comprensivo M.A.Barbarigo costituito da scuola dell'Infanzia, primaria, secondaria di I grado ha sede nello stesso plesso in Roma via Trevignano Romano,12; è gestito dalle Maestre Pie Filippini che operano secondo lo stile dei fondatori: S. Lucia Filippini e il Cardinal Marcantonio Barbarigo.

L'Istituto intende realizzare una scuola comunità la quale, oltre il Consiglio di classe, di interclasse, di intersezione e il Collegio Docenti si esprima nel Consiglio di Istituto, formula partecipativa ai problemi della scuola secondo lo Spirito dei Decreti Delegati (D.P.R. 31/05/1974, n°416), e della legge 62/2000 sulle scuole paritarie, la cui attività è regolata dal presente Statuto.

Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dall'Ente Religioso " Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini ", e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque Organo Collegiale dovrà essere in sintonia con le finalità istituzionali e con quanto esposto nello specifico Progetto Educativo, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto.

All' Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

CAPITOLO I

Art. 1. Composizione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio d'Istituto (C.I) è composto da membri di diritto e membri eletti.

1. Membri di diritto:

- la Superiore in carica pro tempore,
- la Coordinatrice delle attività educative e didattiche
- la Vicecoordinatrice
- la Segretaria dell'Istituto

2. Membri eletti:

- 6 rappresentanti del personale docente
 - 2 scuola Infanzia
 - 2 scuola Primaria
 - 2 scuola secondaria di I grado
- 6 rappresentanti genitori
 - 2 scuola Infanzia
 - 2 scuola Primaria
 - 2 scuola secondaria di I grado
- Il Consiglio d'Istituto è presieduto dalla Superiore in carica pro tempore.
- Come Vice- Presidente viene eletto uno dei membri della componente genitori.
- Le funzioni di Segretario sono affidate a un membro del Consiglio.
- Il Consiglio può, se necessario, chiamare a partecipare alla seduta, in qualità di esperti a titolo consultivo, persone particolarmente qualificate.

Art. 2 – Competenze del Consiglio

- a. **elegge** nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Vice-Presidente, a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza votazione;
- b. **avanza proposte** inerenti alla programmazione e all'attuazione delle attività integrative e complementari, con particolare riguardo a corsi di formazione anche per genitori, a visite guidate e viaggi di istruzione;
- c. **adotta** il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
- d. **approva** l'adattamento del Calendario scolastico alle specifiche esigenze territoriali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di autonomia;
- e. **promuove** contatti con altre scuole e Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 - reti di scuole);
- f. **incoraggia** la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, religiose, assistenziali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- g. **favorisce** il collegamento educativo fra i vari tipi di scuola;
- h. **esprime** parere circa l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni territoriali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe e interclasse;
- i. **offre** il suo sostegno collaborativo nei rapporti con il Comune, la Prefettura, la Provincia, la Regione, i vari Enti Pubblici, le altre Scuole e il Distretto;
- j. **sostiene e collabora con l'A.Ge.S.C.** per svolgere un'azione sensibilizzatrice e promozionale nei confronti delle famiglie in ordine agli obiettivi educativi e ai problemi della Scuola cattolica.

Art. 3 – Funzioni del Presidente

- a. **convoca** e presiede le riunioni del C.I., ne stabilisce l'ordine del giorno secondo le necessità e le proposte pervenutegli;

- b. **rappresenta** il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri Organi Collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.
- c. Secondo i propri impegni, **può delegare** tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Art. 4 - Durata in carica del C. I.

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

Art. 5 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il C.I. dovrà riunirsi almeno 3 volte, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche "**ad horas**" e con qualsiasi mezzo.

Le proposte per l'"**ordine del giorno**" delle riunioni devono essere presentate al Presidente del Consiglio d'Istituto, almeno 8 giorni prima della riunione.

Il Presidente invierà l'elenco completo dell'"ordine del giorno" ai Consiglieri **almeno 5 giorni prima** della riunione.

Copia della convocazione e del relativo "**ordine del giorno**" dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito Albo della Scuola.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, nella prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa

percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le deliberazioni del C.I., per estratto, vengono pubblicate mediante affissione all' albo della Scuola ed esposte nella sala dei Professori.

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Vice-Presidente. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Il testo integrale del verbale è depositato in segreteria a disposizione di chiunque ne abbia titolo e ne faccia richiesta.

Art. 6 - Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali

Su convocazione della Coordinatrice delle attività educative e didattiche, dopo preventivo accordo col Presidente del C.I., possono aver luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali, per i seguenti motivi:

- a. **esame ed approvazione** di modifiche allo statuto, in base all'art. 24;
- b. **preparazione** della festa della Famiglia
- c. **discussione e decisione** su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'Istituto, sotto la Presidenza della Coordinatrice delle attività educative e didattiche, la quale dovrà designare in apertura di riunione un segretario per la stesura del verbale.

Art. 7. Elezioni

1. L'elezione dei rappresentanti dei genitori e dei docenti, avviene su elenco completo delle singole componenti, all'interno di ogni tipo di scuola, in base ai seguenti criteri di scelta:
 - **requisiti** di eleggibilità,
 - effettiva **disponibilità**,
 - **accettazione e condivisione** del Progetto Educativo.

2. La Commissione Elettorale compone e espone le due liste dei candidati: genitori e docenti, secondo la normativa ministeriale. Nel giorno stabilito ogni elettore, sulla base della suddetta lista, vota con voto libero, segreto e non delegabile, all'interno della propria componente e del proprio tipo di scuola. Il numero delle preferenze è di una nell'ambito del proprio tipo di scuola.
3. A elezione avvenuta, fatto lo spoglio delle schede, si dichiarano eletti i candidati con maggior numero di voti di preferenza nel limite del numero di rappresentanti spettanti a ogni tipo di scuola.

Art. 8. Decadenza e sostituzione

1. I membri del Consiglio che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive o che perdono i requisiti di eleggibilità o che cessano i rapporti con l'Istituto, decadono dalla carica e vengono sostituiti (cfr. art. 4).

Art. 9. Assemblee.

1. Le assemblee sono momenti di più alta partecipazione nella scuola in cui, al medesimo titolo, sono coinvolti tutti i membri della stessa componente. Possono essere di classe, di corso, di Istituto.
2. Nelle assemblee si studiano e si approfondiscono i problemi che vengono poi riportati nei Consigli, tramite i rispettivi rappresentanti e i problemi che i Consigli stessi propongono alla comune attenzione.

